

IL PROGETTO IFRS FOR SMES E LE SUE RELAZIONI CON LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

di Marco Mattei

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni, il dinamismo del sistema delle transazioni e dei rapporti industriali, unitamente all'integrazione dei mercati, hanno messo sempre più in risalto l'esigenza che le imprese presentino una informativa comparabile nel tempo e nello spazio, in modo da poter offrire a tutti gli investitori la possibilità di comprenderne l'andamento economico, finanziario e patrimoniale, allo scopo di effettuare scelte di investimento consapevoli e informate.

Si è assistito così ad una crescente esigenza di evoluzione e di armonizzazione delle regole, quest'ultima resa sempre più pressante a causa della progressiva espansione dell'attività delle società di capitali oltre i limiti dei territori nazionali dei singoli Stati membri.

Tale contesto ha fatto sì che, a livello comunitario, si avviasse un processo volto a individuare un percorso teso a definire standard di riferimento omogenei e condivisi, tali da consentire di interpretare e comparare adeguatamente le attività e i "comportamenti" delle imprese che sempre più operavano (ed operano) nel medesimo mercato (ormai globale) dei capitali.

È così che, in ambito comunitario, al fine di soddisfare l'esigenza di un'informativa societaria che sia comparabile, si è dato via al c.d. processo di armonizzazione¹, avente come obiettivo quello dell'adozione di una contabilità ispirata da principi comuni e comparabili a livello internazionale.

¹La disciplina del bilancio d'impresa tende all'armonizzazione internazionale, ossia verso un unico insieme di principi contabili da applicare in modo uniforme in tutti i Paesi che aderiscono al processo di convergenza. Azzali S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione, il modello dell'International Accounting Standards Committee*, Giuffrè, Milano, 1996. Cfr. anche: Campedelli B., *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003; Di Pietra R., *Il progetto dello IASB per la redazione dei bilanci delle PMI*, in atti del convegno nazionale: "L'evoluzione del bilancio d'esercizio e l'introduzione dei principi contabili internazionali (IASB)", Pula-Cagliari, Giuffrè, Milano, p. 183 e ss., 2006; Di Toma R., *L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione eu-*

In estrema sintesi, per armonizzazione contabile – concetto non sempre univoco e complesso - si intende quel processo volto al raggiungimento di uno stato di armonia il cui conseguimento può essere perseguito sia a livello di singolo Paese che a livello di comunità sovra nazionale. Nobes e Parker definiscono l'armonizzazione, come un processo finalizzato ad accrescere la comparabilità dei comportamenti contabili attraverso l'individuazione di limiti al loro grado di variazione, e la standardizzazione come quel processo che implica, invece, la fissazione di un più rigido e stringente *set* di norme contabili².

Pertanto, la standardizzazione conduce all'esistenza di un singolo standard applicabile in più contesti locali (come ad esempio il caso degli IAS-IFRS), volto ad assicurare l'uniformità contabile e, quindi, l'omogeneità dei criteri di redazione dei bilanci delle imprese, mentre così come osservato da Marchi, "l'armonizzazione rappresenta una soluzione intermedia che consente di ridurre la variabilità delle regole contabili dei vari paesi, aumentandone la compatibilità, pur rispettando le tradizioni contabili di ciascun paese. Essa si concretizza essenzialmente offrendo più alternative e rimettendo al singolo paese la scelta delle stesse"³.

La Commissione Europea, nel tentativo di favorire l'armonizzazione dell'informazione economico-finanziaria aveva, in origine, optato per la soluzione di ricorrere alle direttive contabili sulla modernizzazione.

Si ricorda al riguardo che il processo di armonizzazione è iniziato tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta: nello specifico, quando l'UE ha pubblicato nel 1978 la direttiva n. 78/660 (IV direttiva) sui conti annuali e nel 1983 con la direttiva n. 83/349 (VII direttiva) sui conti consolidati delle imprese industriali, commerciali e di servizi; per il settore bancario e assicurativo la disciplina è stata completata successivamente mediante le direttive n. 86/635 e n. 91/674.

ropea, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.6, p.937 e ss., 2002; Demartini P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padua, Cedam, 1999, pp. 199-200; Paoloni P., *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale – il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, G. Giappichelli, Torino, p. 4 e ss., 2006; Venuti M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS, finalità, principi e deroghe*, Serie Monografie 1 OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Giuffrè, p. 347 e ss., 2006.

² Per un approfondimento sul tema si v.: Choi F. D. S., Mueller G. G., *International Accounting*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), p. 256 e ss., 1992; Di Pietra R., *La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili*, Cedam, Padova, p. 75 e ss., 2005; Iqbal M., Melcher T., Elmallah A., *International Accounting, a global perspective*, International Thompson Publishing, p. 22 e ss., 1997; Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004, p.141; Nobes C., Parker R., *Comparative International Accounting*, (Fifth Edition), Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, p. 329 e ss., 1998; Tay J., Parker R., *Measuring international harmonization and standardization*, Abacus, n. 1, 1990; Van der Tas, *Harmonization of financial reporting: with a special focus on the European community*, Datawyse, Maastricht, p. 28 e ss., 1992; Viganò E., *La ragioneria internazionale*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, settembre/ottobre, p. 806 e ss., 1991.

³ Marchi L., *Revisione Aziendale* op. cit. in nota 2.

Tuttavia, ancora oggi, l'obiettivo di armonizzazione è stato solo parzialmente raggiunto; è opinione condivisa che ciò sia stato dovuto al fatto che, per contemperare visioni diverse, il legislatore comunitario ha lasciato ai vari legislatori nazionali opzioni sia sul fatto di imporre o consentire l'applicazione delle nuove disposizioni, sia sul fatto di prevedere numerose opzioni per il trattamento della medesima fattispecie contabile. Pertanto, pur in presenza di direttive contabili europee approvate, sono "sopravvisuti" in ambito europeo sistemi contabili assai diversi.

Le direttive contabili, dunque, se da un lato hanno consentito un indubbio miglioramento della qualità e della quantità dell'informazione di bilancio, dall'altro, per via delle numerose "opzioni" concesse, hanno consentito un recepimento, da parte delle legislazioni nazionali, delle norme UE assai differente. La conseguenza è che le regole contabili dei Paesi UE sono state solo limitatamente armonizzate. Più precisamente, le "direttive contabili" hanno consentito, non tanto l'armonizzazione o la standardizzazione delle norme di redazione dei bilanci, quanto l'equivalenza e la comparabilità dell'informativa di bilancio prodotta dalle società residenti nell'UE⁴.

D'altro canto, va sottolineato che il sistema delle "opzioni" (che trovano origine nelle profonde differenze in materia di cultura giuridico-contabile dei Paesi dell'UE) ha costituito lo strumento per giungere all'approvazione del testo delle "direttive contabili". Le "opzioni", infatti, hanno permesso agli Stati membri, pur con tutte le difficoltà del caso, di conformare le norme contabili di attuazione delle direttive alle proprie convenzioni giuridiche, contabili e fiscali. Così, nessun Paese dell'allora CEE si è trovato di fronte all'esigenza di modificare radicalmente il proprio modo di intendere la natura e il significato dei conti annuali, né ha dovuto, in qualche misura, "ripensare" le funzioni che, tipicamente, la legislazione nazionale aveva, sino ad allora, attribuito al bilancio.

Emblematico è, al riguardo, il caso dell'Italia dove il bilancio d'esercizio, come noto, oltre ad avere una funzione "informativa"⁵, assolve ad un'es-

⁴ Cfr.: Azzali S., *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1 ss.; Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (a cura di), *Manuale IAS-IFRS*, Ipsoa, Milano, 2012, p. 12; Savioli G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 35 ss.; Savioli G., *I principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 4 ss.. Inoltre sul tema del bilancio d'esercizio come strumento d'informazione esterna d'impresa e come strumento di comportamento a seguito delle Direttive contabili si consultino, nell'ampia letteratura aziendale: P. Demartini, *L'informazione di bilancio nella IV Direttiva CEE e nella prassi delle grandi aziende europee*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.1, 1993; P. Capaldo, *Qualche riflessione sull'informazione esterna d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.2, p.841 ss., 1975.

⁵ Sulla funzione informativa del bilancio numerosissimi sono i contributi della dottrina nazionale, senza pretesa di esaustività, si ricordano i seguenti.: Amaduzzi A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Editrice Viscontea, Milano, 1957; Amodeo D., *Il bilancio di esercizio come strumento di informazione*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, n.5, 1979; Id., *Il bilancio delle società per azioni secondo la legislazione italiana e secondo quella straniera*,

senziale funzione “organizzativa”⁶, nel senso che le risultanze dei documenti che lo compongono, ossia le grandezze in esso rappresentate (reddito e capitale) incidono sulle vicende societarie condizionando o imponendo la realizzazione di determinate operazioni, nonché per il fatto che ha una indiretta rilevanza anche ai fini del calcolo delle imposte sui redditi⁷. Pertanto, sicché il legislatore italiano ha previsto una serie di regole (come ad esempio nel caso dei limiti alla distribuzione dell’utile e all’acquisto di azioni proprie che sono basati sulla misura del reddito d’esercizio – al netto degli accantonamenti alle riserve operati per legge o per statuto – e delle riserve disponibili) che assumono, spesso, quale parametro per l’effettivo funzionamento, il patrimonio o il reddito che risultano dal bilancio di esercizio, è facile comprendere come i criteri che vengono accolti per la valutazione del patrimonio sociale e del reddito assumano un ruolo decisivo. Infatti, la tutela dei creditori dipende, in buona misura, dall’orientamento delle regole per la redazione del bilancio alla salvaguardia del capitale sociale, nonché dalle modalità tramite le quali le stesse sono applicate.

Sotto questo profilo, il recepimento della IV direttiva (intervenuto per il tramite del d.lgs. 127/1991) - essendo la direttiva basata su un *framework*

in Rivista dei dottori commercialisti, n.1, 1973; Bandettini A., Il bilancio di esercizio, Padova, Cedam, 1999, p. 49 ss.; Capaldo P., Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione, Giuffrè, Milano, p. 217 e ss., 1998; Colombo G.E., Bilancio d’esercizio e consolidato, in Colombo G.E.-Portale G.B. (diretto da), Trattato delle società per azioni, Utet, Torino, 1994, p. 33 ss.; Paolone G., Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari, Giappichelli, Torino, 1992; Reboa M., Informativa di bilancio e trasparenza dell’impresa: impatto del DDL di delega per l’attuazione della IV Direttiva, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1, 1990; Poli R., il Bilancio di esercizio e l’informativa esterna, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5-6, 1977; Provasoli A., Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, Giuffrè, Milano, 1974; Superti Furga F., Passato e presente del bilancio di esercizio. Verso un bilancio intellegibile, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.6, 1988;

⁶ Sulla funzione organizzativa del bilancio si v.: Bussoletti M., Il nuovo bilancio delle banche, in Banca borsa tit. cred., 1994, p. 780 ss., il quale osserva come: “il bilancio ha significato valore organizzativo con riguardo al funzionamento delle strutture societarie. Esso entra in gioco in continuazione nella vita della società, nel senso che numerosissimi vicende e adempimenti della vita sociale sono scanditi dalle risultanze del bilancio, soprattutto dalle risultanze del patrimonio netto, anche se non esclusivamente da queste”. Inoltre, si cfr.: Colombo G.E., Bilancio d’esercizio e consolidato, in Colombo G.E.-Portale G.B. (diretto da), Trattato delle società per azioni, Utet, Torino, p. 35 ss., 1994; Figà Talamanca G., Bilancio e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale, Giuffrè, Milano, 1997; Ferri G. jr., Patrimonio, capitale e bilancio, in AA.VV., Diritto delle società, Giuffrè, Milano, p. 107 e ss.; 2004; Fortunato S., Conti annuali, in Campobasso G.F. (a cura di), Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, 2, Giuffrè, Milano, 2003, p. 957 ss.; Libonati B., L’impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale. La società di persone. La società per azioni, Giuffrè, Milano, 2004, p.155 e ss.; Rordorf R., Osservazioni in tema di bilancio di esercizio delle società di capitali, in Foro it., I, 1998, c. 545.

⁷ cfr.: Andrei P. (a cura di), L’adozione degli IAS-IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 73-74; Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (a cura di), Manuale IAS-IFRS, op cit. in nota 4, p. 30 ss.; Laghi E., L’armonizzazione contabile via IAS-IFRS. Prime riflessioni sull’evoluzione della disciplina in materia di bilancio delle società, Torino, G. Giappichelli, p. 86 e ss., 2006; Savioli G., Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, op. cit. in nota 4, p. 44 ss.

concettuale coerente con quello del codice civile e orientato alla tutela degli interessi dei creditori - non ha costretto ad alcuna significativa modifica delle norme che regolano la funzione organizzativa del bilancio di cui al codice civile, né ha posto problemi rilevanti in materia di calcolo del reddito d'impresa⁸.

Il processo di armonizzazione contabile ha segnato, invece, un momento di radicale discontinuità quando ha assunto come *framework* concettuale quello degli IAS-IFRS, con l'emanazione del Regolamento comunitario n. 1606 del luglio del 2002. Infatti, con tale regolamento si è imposto a tutte le società europee quotate nei mercati regolamentati di uno Stato europeo di redigere, a partire dall'esercizio 2005, i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (di seguito anche IAS-IFRS) e si è lasciata la facoltà per gli Stati membri di imporre o di consentire l'applicazione degli IFRS anche ai bilanci di esercizio delle società quotate ed ai bilanci consolidati e/o di esercizio delle società non quotate. Il legislatore comunitario ha dunque introdotto un nuovo modello contabile radicalmente diverso da quello delle direttive contabili, impedendone l'adozione agli emittenti quotati, a prescindere dalla loro dimensione. L'Unione Europea, peraltro, non ha "abbandonato" le direttive contabili, confermando anzi che esse dovevano rappresentare il *framework* di riferimento per le imprese non quotate.

Le "direttive contabili" sono state revisionate più volte, in quattro occasioni in modo assai significativo: la prima tramite l'emanazione della "Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie"; la seconda con la "Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE per quanto riguarda le regole di

⁸Salvo avere previsto due limitati divieti alla distribuibilità degli utili all'art. 2426, primo comma, punti 4 e 5, e avere previsto un regime particolare per le riserve costituite ex art. 2423, quarto comma, cod. civ., infatti, nessuna delle norme generali in materia di distribuibilità degli utili ai soci o ad altre categorie (artt. 2340, 2341, 2350, 2389, 2432, 2433, 2433 bis cod. civ.), di accertamento di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447 cod. civ.), di individuazione del limite all'acquisto di azioni proprie e al possesso di partecipazioni nella società controllante (art. 2357, 2358, 2359 bis cod. civ.), di obbligo di accantonamento di una quota di utili a riserva legale fino al raggiungimento di una determinata misura del capitale (art. 2432, 2478 bis cod. civ.), di misurazione delle poste del patrimonio netto per la fissazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 2412 cod. civ.), di commisurazione della parte di riserve e fondi speciali di cui si può disporre ai fini dell'aumento di capitale gratuito (art. 2442, 2481 ter cod. civ.), ecc., è stata modificata per effetto del recepimento della IV direttiva. E anche l'adattamento delle norme in materia di reddito d'impresa ai nuovi criteri di determinazione del reddito previsti dal d.lgs. 127/1991 non è stato tale da modificare i principi fondamentali del calcolo delle imposte che erano stati adottati in Italia con l'emanazione del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, di banche e di altre istituzioni finanziarie e di imprese di assicurazione”; la terza tramite la “Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica le direttive 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziarie e 91/674/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione”; la quarta tramite la “Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga, accorrandole e sostituendole, le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.

Pertanto, per effetto dell’evoluzione normativa, in estrema sintesi dianzi descritta, tenendo presente che per valutare gli effetti della Direttiva 2013/34/UE dovremmo aspettare il suo recepimento, nonché la sua introduzione, la situazione che oggi si presenta in Italia è la seguente:

- a) un numero di imprese limitato, ma di rilievo assoluto in termini di dimensioni e di incidenza sul sistema economico (emittenti titoli di capitale proprio e di credito su mercati regolamentati, banche e intermediari finanziari, alcune imprese articolate nella forma di gruppi societari) redige i propri bilanci ai sensi degli IAS-IFRS ovvero ha la facoltà di esercitare tale opzione;
- b) il sistema delle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI) è tenuto alla redazione dei propri bilanci ai sensi delle disposizioni del codice civile, fatto salvo il fatto di poter adottare, su base volontaria, il sistema IAS-IFRS. L’opzione che il legislatore ha concesso, aveva fra gli obiettivi primari quello di consentire - nell’ambito del fenomeno dei gruppi societari - alle società controllate da un soggetto IAS-IFRS *adopter* di predisporre un unico bilancio, prevedendo così la possibilità di non dover tenere una doppia contabilità volta alla predisposizione di due bilanci diversi, ossia, uno da fornire alla “consolidante”, IAS-IFRS *compliant*, e un altro, redatto secondo la normativa nazionale, volto all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge. Tuttavia, il fatto di avere previsto tale opzione non ha mostrato grande interesse da parte delle PMI che, probabilmente, per via dei costi di adozione del modello IAS-IFRS completo (in termini di maggiore complessità del sistema, incertezza di definizione del reddito imponibile e altro) hanno, solo in misura limitata, esercitato tale opzione⁹. Il mancato

⁹ Per un approfondimento sul tema si v.: Teodori C., Veneziani M., Carini C, Dunne T., Helliard C., *Perceived costs and benefit of IFRS adoption in Italian medium size entities*, Piccola Impresa – Small Business, n.3, pp. 9-36, 2001.

successo del sistema IAS-IFRS nel mondo delle PMI è confermato anche dal fatto che le società che sono passate su base volontaria a tale sistema (principalmente società di medie dimensioni se si hanno a riferimento i parametri della Direttiva Europea) hanno di lì a poco rappresentato allo *standard setter* nazionale (OIC - Organismo Italiano di Contabilità), che aveva pubblicato una guida operativa ai fini della transizione al sistema IAS-IFRS, l'esigenza di poter disporre di un documento relativo al tema contrario, ossia quello del ritorno ai principi contabili nazionali. L'OIC ha risposto predisponendo un principio contabile *ad hoc*, per l'appunto chiamato "passaggio ai principi contabili nazionali", ad oggi pubblicato solo in bozza ai fini della consultazione.

- c) relativamente a ciò che attiene la disciplina di tutti gli altri adempimenti in materia societaria o tributaria rimane di competenza della normativa nazionale.

2. Il modello IAS-IFRS e la comparabilità

Dunque, l'esigenza di accrescere la comparabilità dell'informazione societaria è stata perseguita, diversamente che in passato, segmentando la disciplina di bilancio mediante una distinzione tra società quotate e società non quotate.

Si è dato luogo così alla realizzazione di un unico sistema di regole contabili per uno stesso gruppo di imprese, o per certi settori d'impresa. Per le prime, il *focus* dell'informativa contabile si è spostato in modo deciso verso la soddisfazione delle esigenze conoscitive di una particolare categoria di "users", gli investitori, nel presupposto che soddisfare le loro esigenze conoscitive significhi anche soddisfare la maggior parte delle esigenze delle altre categorie di utilizzatori dell'informazione di bilancio; la tradizionale funzione organizzativa che il codice civile riservava al bilancio è stata così posta sempre più in secondo piano. Per le altre imprese è rimasto il modello contabile tradizionale derivante dalle direttive contabili, via via aggiornate nel corso degli anni e sempre più orientate a replicare il modello IAS-IFRS.

È all'interno di tale processo di armonizzazione, che si inserisce la proposta di introduzione del sistema *IFRS for SMEs*¹⁰ alle PMI. Pertanto, al fine di fare alcune riflessioni circa la prospettata applicazione di tale sistema alle PMI, anche in relazione alle proposte di revisione delle Direttive Europee, appare opportuno, da un lato, tracciare i tratti caratteristici del sistema *full IAS-IFRS* dal quale trae origine, e, dall'altro, interrogarsi se l'adozione

¹⁰ N.b.: lo IASB considera l'intero progetto come un unico principio contabile articolato in vari capitoli.

di tale sistema abbia effettivamente raggiunto i risultati auspicati, per poi valutare, in un'analisi costi-benefici, quali possano essere vantaggi e svantaggi di siffatto eventuale orientamento.

Il modello contabile IAS-IFRS trae origine da una concezione del bilancio quale strumento esclusivamente a contenuto informativo e rivolto a soddisfare, in via prioritaria, le attese conoscitive di una particolare categoria di *stakeholders*, gli investitori. In particolare, al bilancio è attribuita la funzione di rappresentare agli investitori (attuali e potenziali, in capitale di rischio e in capitale di credito) le informazioni utili ad assumere decisioni economiche razionali circa l'allocazione delle risorse loro disponibili¹¹.

Un'informazione viene reputata utile – secondo il modello IAS-IFRS¹² attualmente in discussione – se è “rilevante” (“relevant”: cioè se è in grado di incidere sul processo decisionale dell'investitore in conseguenza del suo valore predittivo o confermativo)¹³ e se è riportata in modo “fedele” (“*faithful*”), ovvero rappresenta la sostanza dei fenomeni economici in modo completo, neutrale e senza errori materiali. Un'informazione utile deve altresì possedere le seguenti caratteristiche qualitative: comparabilità, verificabilità, tempestività e comprensibilità.

Secondo la concezione dello IASB, al fine di attribuire all'informativa di bilancio i caratteri della *relevance* (rilevanza) e della *faithful representation*¹⁴, occorre che il bilancio rappresenti le risorse economiche dell'impresa (i suoi “assets”) e i diritti vantati su di esse dai “capital providers” (“claims” vantati dagli investitori: i.e. “liability” e “equity”), nonché le “variazioni” di queste grandezze nel tempo¹⁵.

In questa logica il patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale – in quanto differenza tra “assets” e “claims” – dovrebbe esprimere il “valore economico” del capitale dell'entità¹⁶ e il conto economico dovrebbe evidenziare la “performance” aziendale, intesa come variazione del

¹¹ È evidente anche allo IASB (l'organismo deputato all'emanazione dei principi contabili internazionali) come il bilancio non sia l'unica fonte informativa della quale gli investitori necessitano per assumere le proprie decisioni, così come è posto ben in evidenza dallo stesso IASB che l'informazione di bilancio è fondata su stime, giudizi di valore, modelli che mirano a rappresentare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari di operazioni in corso alla data di redazione del bilancio e delle quali pertanto l'esito non risulta conosciuto; sicché l'informazione di bilancio dovrebbe, nella sostanza, costituire la primaria (ma non l'unica) fonte di informazione per sviluppare i modelli previsionali sulla base dei quali poi assumere le decisioni di investimento.

¹² International Accounting Standard Board, International Financial Reporting Framework, 2011.

¹³ In altri termini è utile a valutare l'entità, la tempistica e il grado di certezza dei flussi finanziari che si prevede l'impresa potrà produrre, nel presupposto che sarebbe la stima della capacità di generazione di cassa dell'entità economica a guidare le loro scelte di investimento in titoli negoziati sui mercati dei capitali.

¹⁴ International Accounting Standard Board, International Accounting Standard n. 1, par 15 ss. .

¹⁵ Per un approfondimento sul tema si veda: Barth, M.E., Beaver, W.H., Landsman W.R, The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view, in Journal of Accounting and Economics, 31, pp. 77-104, 2001.

capitale economico nel periodo. Il modello IAS-IFRS può dunque essere ricondotto, se si fa riferimento ai paradigmi propri della dottrina contabile nazionale, al modello contabile aderente alla logica dell' "anticipazione dei ricavi" più che a quella del "rinvio dei costi" con la conseguenza che i componenti patrimoniali, espressi a "valori correnti", tendono ad incorporare le "aspettative future" (di loro incremento/decremento), attualizzate alla data di riferimento della redazione del bilancio¹⁷. Il che vuol dire mirare a rappresentare in bilancio il "valore economico" del capitale dell'entità o, quanto meno, avvicinare la configurazione del "capitale di funzionamento" a quella del "capitale economico", ossia valore attribuibile al suo capitale proprio (o ai titoli che lo rappresentano) in funzione degli utili, dei vantaggi e dei frutti che il titolare ne può trarre¹⁸.

D'altro canto, se obiettivo degli IAS-IFRS è fornire informazioni agli investitori utili ai fini delle decisioni economiche, risulta del tutto conseguente che il bilancio debba essere orientato a esprimere il valore dei fondamentali dell'entità (reddito e patrimonio misurati a valore economico).

L'adozione del modello IAS-IFRS in luogo di quello proprio delle "direttive contabili" (e del codice civile che da esse trae origine) fa sì che in bilancio si tendano a rappresentare non più il "capitale di funzionamento" (ovvero il capitale rappresentato dalle risorse versate dai soci e dalle variazioni dalle stesse subite per effetto del risultato realizzato nel periodo di riferimento) e il reddito "prodotto" (ovvero il reddito realizzato nel periodo essenzialmente mediante transazioni con terze economie), bensì il "valore economico del capitale" (ovvero, come visto in precedenza, il valore dei diritti vantati dagli investitori sugli *asset* dell'entità in funzione degli utili che gli investitori ne possono trarre) e il "valore economico del reddito" (il

¹⁶ Così come definito da Capaldo P., in *Reddito capitale e bilancio di esercizio, una introduzione*, Milano, Giuffrè, p. 138 ss., 1998.

¹⁷ Su tali logiche di calcolo del reddito, si rinvia a P. Capaldo, *Reddito e Capitale nell'economia dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 55-112 e pp. 123-162, dove è contenuta un'ampia ed esauritiva trattazione.

¹⁸ Sul punto si rileva che la dottrina economico-aziendale distingue il risultato economico che emerge dai due modelli di bilancio utilizzando per il primo (modello c.c.) le accezioni di "reddito prodotto", "reddito realizzato", "reddito consumabile", mentre, per il secondo (modello IAS-IFRS) quelle di "reddito potenziale" o "reddito realizzabile". Per un approfondimento sui due modelli di standard contabili, nonché sulla distinzione tra capitale economico e capitale di cessione si v.: Capaldo P., *Reddito e Capitale nell'economia dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 132 e ss.; Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (a cura di), *Manuale IAS-IFRS*, op. cit. in nota 4 Ipsoa, p. 13-22.; Melis G., Melis A., Pili A., *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio d'esercizio: normativa italiana e principi contabili IASB*, in *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, 1° Volume, Rirea, 2007, pp. 89-145; Onida P., *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, IV edizione, Giuffrè, p. 62 ss. 1951; Pozzoli M., *Le tecniche di valutazione: lineamenti generali*, in *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, 2° Volume, Rirea, 2007, pp. 23-37. Savioli G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, op. cit. in nota 4, p. 22 ss..

cd “*comprehensive income*”) cioè il reddito espressione della variazione del valore delle attività e delle passività dell’entità nel periodo e dunque comprensivo sia dei risultati delle transazioni effettuate sia delle variazioni nel valore delle attività e delle passività dell’entità non direttamente discendenti da transazioni effettuate.

Ai fini dell’adozione di un sistema di regole così configurato, è facile intuire che il livello di preparazione dei redattori del bilancio, degli analisti, degli investitori e degli *users* in generale debba essere appropriato.

Probabilmente per tale ragione la Commissione ha optato per l’introduzione obbligatoria ai soli emittenti quotati, nonostante fossero, e sono tutt’ora presenti, operatori di rilievo che, tuttavia, non facevano (e, in alcuni casi, non fanno tutt’oggi) ricorso al mercato dei capitali¹⁹. Pertanto, è opportuno rilevare che la Commissione, nell’espletamento delle sue funzioni, ha senz’altro tenuto in considerazione, da un lato, le esigenze delle imprese di doversi internazionalizzare e, dall’altro, che la strada scelta per raggiungere proficuamente tale scopo aveva come *condicio sine qua non* il fatto che le imprese coinvolte dovessero necessariamente essere idonee a fornire le informazioni richieste dai vari *users*. Inoltre, è ragionevole ritenere che la scelta abbia considerato anche il fatto che la complessità di tale *corpus* di principi contabili, unitamente all’ampia discrezionalità di interpretazione, propria di tale *set* di regole (in quanto *principle based*), potessero, in ogni caso, essere “controllati”, in virtù del fatto che anche il livello di poter disporre di ulteriori informazioni da parte dei diversi *stakeholders*, fra cui il mercato, la borsa, le società di revisione e i *regulators*, appariva tale da poter monitorare, ed eventualmente identificare, eventuali abusi e distorsioni²⁰.

Senza entrare ulteriormente, in questa sede, nella disamina dei tratti caratteristici - che dovrebbero, secondo lo IASB, permettere di conseguire gli obiettivi informativi sopra tratteggiati - del modello IAS-IFRS, ci limitiamo a osservare che nonostante l’introduzione di tale *set* di regole sia avvenuta obbligatoriamente solo per determinate categorie di imprese, ritenute idonee, l’obiettivo di comparabilità non sembra essere stato raggiunto per via del fatto che i caratteri di forte innovatività presenti negli IAS-IFRS conducono, obbligatoriamente, ad una notevole complessità che si riflette, oltre che nell’uniformità di applicazione, anche in sede di revisione contabile del bilancio²¹.

¹⁹ Cfr.: Demartini P., Cesaroni F.M., Aureli S., Processi di internazionalizzazione e comunicazione economico-finanziaria delle piccole imprese, *Piccola Impresa – Small Business*, n.1, pp. 91-130, 2004.

²⁰ Questo, in considerazione anche del fatto che già prima dell’adozione degli IAS-IFRS gli emittenti quotati avevano come interlocutori soggetti diversi ai quali erano, e sono tutt’oggi, tenuti a fornire informazioni aggiuntive, in quanto assoggettati a norme che prevedevano (e che prevedono tutt’ora), da parte di diverse Authority, l’espletamento di azioni di vigilanza ad hoc.

Tant'è vero che, durante questi primi anni di applicazione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, si è assistito ad un processo tale per cui nei diversi Paesi dell'Unione Europea, anche in virtù di specificità ambientali tipiche di ogni Paese (*country-specific factors*), si sono sviluppate pratiche contabili, relativamente alla medesima fattispecie, diverse, ma comunque IAS-IFRS *compliant*. Questo, anche in considerazione del solo fatto che gli stessi IAS-IFRS prevedono una molteplicità di opzioni valutative che lasciano ampi spazi alla discrezionalità amministrativa dei redattori²²

Alla luce di quanto detto appare chiaro che l'uniformità delle regole non sembra essere sufficiente affinché si raggiungano gli obiettivi di comparabilità in premessa tratteggiati. Infatti, ove si intenda giungere ad avere non solo e non tanto "*input uniformi*" (cioè regole comparabili) quanto "*output uniformi*" cioè bilanci comparabili occorrerà lavorare molto sull' "*uniformità nell'applicazione*" delle regole contabili, traguardo oggi lungi dall'essere conseguito²³. Sotto questo profilo la scelta della convergenza verso gli IAS-IFRS, modello contabile che presenta ampi spazi di discrezionalità valutativa, imporrà sforzi aggiuntivi, giacché il rischio che si diffondano, nei diversi Paesi dell'Unione Europea, prassi applicative degli IAS-IFRS difformi sta diventando, ormai, una certezza²⁴.

²¹ Cfr: Kim j-B., Liu X. and Liu X.Zheng L., The impact of mandatory IFRS adoption on audit fees: Theory and evidence, *Accounting Review* Volume 87, Issue 6, pp. 2061-2094, November, 2012.

²² Per un approfondimento sul tema si v.: Catuogno S., Allini A., Multiple Evaluation options & comparability: Equity investments in Italy and Spain, *Accounting and Management Information Systems*, Vol. 10, No.2, pp.249-274, 2011; Alia, M. and Branson J., The effect of environmental factors on accounting diversity. A literature review. available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1780479>, working paper, 2011; Laghi E., Mattei M., Di Marcantonio M., Assessing the Value Relevance of Goodwill Impairment considering country-specific factors: Evidence from EU Listed Companies, *International Journal of Economics and Finance*, vol. 5, n.7, pp. 32-49, 2013; Jaggi B. and Low P.Y., Impact of Culture, Market forces, and Legal System on financial Disclosures, in *The International Journal of Accounting*, vol. 35 (4), pp. 495-519, 2000; Swanson Z.L, Singer R. and Downs A., Goodwill Impairment: A Comparative Country Analysis. EUFIN conference presentation, 2007.

²³ Cfr.: Ball R, International financial reporting standards (IFRS): pros and cons for investors, *Accounting and Business Research*, Volume 36, supplement 1, pp. 5-27, 2006; Callao S., Jarne J.I. and Lainez J.A., Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting, *Journal of International Accounting, Auditing and taxation*, 16 (2), pp. 148-178, 2007; Laghi E., L'armonizzazione contabile via IAS/IFRS: prime riflessioni sull'evoluzione della disciplina in materia di bilancio delle società, op cit. in nota 7, p. 3 e ss.; Lantto, A. and Silvola H., 2007, Consequences of IFRS Adoption on Management Control, 30th Annual Congress of European Accounting Association, 25– 27 April, Lisbon–Portugal;

²⁴ A conferma di ciò, vi è, da un lato, il fatto che l'IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), dal febbraio 2005 al marzo del 2013, ha ricevuto, da preparers e auditors, oltre 450 richieste di interpretazione circa la corretta applicazione/interpretazione degli standard, dall'altro che anche l'ESMA (European Securities and Market Authority), nell'ambito dell'attività di IFRS enforcement, con l'ausilio del forum EECS, si è pronunciato in più occasioni su temi specifici invitando ad un maggiore trasparenza ed omogeneità nell'interpretazione ed applicazione delle norme contabili. Per approfondimenti sul tema si v.: <http://www.esma.europa.eu/page/IFRS-Enforcement-0>; <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IFRIC-Projects/Pages/Items-not-taken-onto-the-agenda.aspx>.

3. Le direttive UE e il progetto *IFRS for SMEs* in Italia

Attualmente il modello contabile al quale le PMI fanno riferimento ai fini della presentazione del bilancio fa riferimento alla normativa contenuta nel c.c., ovvero alla logica del rinvio dei costi. Pertanto, è profondamente diverso da quello previsto dai principi contabili internazionali IAS-IFRS, che come detto precedentemente è assimilabile alla logica dell'anticipazione dei ricavi.

Sinteticamente, si può affermare che le principali differenze esistenti tra i due *corpus* di regole risiedono:

- negli utilizzatori del bilancio e nei loro fabbisogni;
- nella nozione di reddito e patrimonio posta a fondamento concettuale del modello contabile;
- nei postulati prevalenti che presiedono alla rilevazione dei principi e delle regole contabili;
- nel criterio base delle valutazioni;
- nei documenti che compongono il bilancio.

Dunque, i due *set* di regole sono profondamente diversi in *primis* per via dei destinatari a cui il bilancio si rivolge²⁵, infatti, l'informativa fornita con il modello di bilancio redatto secondo i principi civilistici è orientata alla tutela dei creditori terzi, mentre nel contesto dei principi contabili internazionali i destinatari dell'informativa di bilancio sono gli investitori (attuali e potenziali), siano essi creditori siano essi azionisti, tant'è che nel *framework* gli utilizzatori sono distinti in relazione ai rapporti che intrattengono con l'azienda e alle decisioni economiche che devono assumere²⁶.

Posto che, a differenza del bilancio redatto secondo le norme del codice civile, il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS-IFRS si pone come obiettivo quello di tutelare gli investitori²⁷, categoria più ampia di quella dei creditori e, talora, con interessi divergenti da tutelare, proviamo ora a rappresentare se, ed eventualmente in quale misura, in Italia possa essere opportuno introdurre il sistema dell'*IFRS for SMEs*.

²⁵ Sulle molteplici ed eterogenee categorie di soggetti interessati al bilancio redatto secondo la disciplina locale e secondo la disciplina internazionale, senza pretesa di esaustività, si v.: Azzali S., L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, op cit. in nota 4, pp. 26-52; Capaldo P., Qualche riflessione sull'informazione esterna d'impresa, op cit. in nota 4; Caratozzolo M., Il bilancio di esercizio, Milano, 1998, p.41 ss.; Mariniello L.F., L'applicazione degli IFRS e la performance dell'impresa, in Riv. Dott. Comm., p. 489 ss., 2004; Veneziani M., La capacità informativa del bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, pp. 45-53, 2005; Di Pietra R., Governo Aziendale e standards contabili internazionali, in Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Cedam, Padova, 2005, pp. 239-255.

²⁶ Cfr.: Savioli G., I principi contabili internazionali, op. cit. in nota 4, 2008, p. 26 ss.; Dezzani F., Biancone P.P., Busso D. (a cura di), Manuale IAS-IFRS, op. cit. in nota 4, p. 14 ss..

²⁷ in quanto "poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio"; IASB, Framework, par. 10.

Il quadro normativo italiano in tema di bilancio muove dalle Direttive U.E. (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE) di cui si è detto in precedenza. Pertanto, dovrebbe essere un quadro che è già "armonizzato", almeno a livello dei Paesi membri dell'Unione Europea.²⁸

Tuttavia, come si è detto, l'armonizzazione è stata decisamente limitata, in conseguenza del parziale intervento delle citate Direttive che non si sono occupate di molti aspetti rilevanti, nonché del fatto che, come più volte detto, le stesse contenessero numerose opzioni.²⁹

Come detto in precedenza, l'utilizzo diretto degli IAS-IFRS ha portato ad una standardizzazione, ossia all'applicazione di un medesimo *set* di norme contabili, seppure solo in termini di uniformità delle regole e non di uniformità di interpretazione ed applicazione³⁰, per quanto riguarda i soli bilanci consolidati delle imprese quotate, ovvero delle P.I.E. (*Public Interest Entities*); incrementando così le disarmonie fra l'area delle società classificate come P.I.E. e le società non rientranti in tale categoria (le non P.I.E.). A "onor del vero" all'incremento di tale disarmonia hanno contribuito fortemente anche gli Stati membri che, utilizzando le opzioni concesse dalle Direttive, hanno oggi creato un quadro normativo all'interno dell'U.E. fortemente disarmonico anche se si fa esclusivo riferimento all'area delle non P.I.E. .

Più in particolare, anche il recepimento parziale delle Direttive U.E. 2001/65 e 2003/51, ad oggi, non ha dato il risultato sperato in termini di armonizzazione; infatti, anche in questo caso, le opzioni e gli aspetti facoltativi delle Direttive hanno addirittura aumentato ulteriormente le disarmonie.

Inoltre, con il D.lgs. 38 del 28 febbraio del 2005, vi è stata l'introduzione facoltativa dei principi contabili internazionali IAS-IFRS anche ad altre categorie d'impresa. Ciò ha fatto sì che, a livello nazionale, non solo esistano contemporaneamente discipline di bilancio significativamente diverse tra loro, in virtù di quanto già detto sopra, ma anche che nell'ambito di una stessa categoria di soggetti le stesse imprese di un gruppo non quotato possano adottare vuoi gli IAS-IFRS, vuoi la disciplina codicistica, cioè sistemi norma-

²⁸ Appare opportuno segnalare che la IV e la VII Direttiva non si rivolgono a tutte le "imprese" non rientranti all'interno della categoria di P.I.E., bensì si rivolgono obbligatoriamente solo alle c.d. "società di Capitali", mentre per le altre Società ed gli altri tipi di imprese non esiste, ancora, un quadro normativo obbligatorio comune a livello U.E. .

²⁹ Sul punto uno studio della Fédération Européenne des Experts Comptables – FEE, nel 1994 rilevava che l'utilizzo delle opzioni da parte degli allora 12 Stati membri era stata la più disparata possibile, al punto che solo in tema di schemi di bilancio, su due opzioni per lo stato patrimoniale e quattro opzioni per il conto economico, gli Stati membri erano riusciti a realizzare ben 12 diverse combinazioni/applicazioni.

³⁰ D'altronde non poteva che essere altrimenti, almeno per quei paesi (come l'Italia) che hanno deciso di adottare il sistema dei full IAS-IFRS anche al bilancio d'esercizio delle società quotate. Infatti, è chiaro che una determinata interpretazione (del principio), piuttosto che la scelta di optare, nell'ambito di uno stesso principio contabile, per un criterio di misurazione piuttosto che per un altro, non può che essere sensibile al fatto che, dalla scelta/interpretazione, si producano o meno effetti sul risultato imponibile, nonché sul reddito distribuibile.

tivi del tutto diversi. Di conseguenza, in assoluta controtendenza rispetto alle esigenze di armonizzazione contabile, si sono accentuati i già esistenti problemi di confrontabilità dell'informativa finanziaria delle imprese.

Per attenuare tale problema si sono prospettate due soluzioni principali:

- 1) introdurre l'utilizzo obbligatorio del sistema *IFRS for SMEs*;
- 2) l'attuazione delle direttive di modernizzazione delle direttive contabili in modo tale da modificare l'attuale disciplina di bilancio per avvicinarla in più punti a quella dei principi contabili internazionali.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, il progetto IASB per *SMEs* in un primo momento si era orientato verso una soluzione di mera semplificazione che prevedesse l'esclusione dell'applicazione di alcuni p.c. alle *SMEs* e/o la non applicazione di alcune parti di alcuni IAS-IFRS, in particolare modo relativamente a quelle di "disclosure". Sostanzialmente, con tale impostazione, il sistema contabile per le *SMEs* sarebbe stato un sistema contabile IAS-IFRS semplificato³¹.

Tale approccio è stato da subito scartato in quanto il sistema contabile IAS-IFRS risulta essere compatto e con frequenti riferimenti incrociati e, pertanto, è impossibile eliminare alcuni IAS-IFRS o parte degli stessi a discapito della coerenza e completezza di tutto il sistema.

Un'ulteriore ipotesi che fu discussa prevedeva di aggiungere, in ogni IAS-IFRS, una parte speciale dedicata alle *SMEs*, ma anche questa risultò difficile da percorrere, oltre che per i medesimi aspetti di coerenza e completezza, anche perché avrebbe costretto i redattori dei bilanci delle *SMEs* a studiare tutti gli IAS-IFRS, oltre al contenuto speciale per le *SMEs*.

L'ultimo tentativo di mantenere una "connessione" tra gli IAS-IFRS e il progetto *SMEs* fu quello di prevedere anche per il progetto *SMEs* il medesimo "framework" previsto per gli IAS-IFRS "tout court". Anche questa strada fu scartata, in quanto anche a livello di "postulati" il sistema non poteva che essere diverso ed autonomo.

È stata così prevista oggi la redazione di un quadro concettuale di riferimento per il progetto IAS/*SMEs* che prevede di sostituire il framework degli IAS-IFRS con un quadro di postulati specifici "Pervasive Principles", diversi da quelli contenuti nel framework; basti pensare al "postulato" che prevede l'esistenza di un equilibrio tra costi e benefici ai fini dell'informativa da veicolare. Tale principio è invece tassativamente escluso dal Fra-

³¹ Per un approfondimento sul tema si v.: Demartini P., Baldarelli M.G., Mošnja-Škare L., International Accounting Standards for SMEs (empirical evidence from SMEs in a country in transition and in a developed country facing new challenges), Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 53-73, 2007; Bohušová H., The possible transformation of IFRS for small and medium-sized enterprises (SME), Economics & Management; 2007, pp. 12-18; Bohušová H. Bohušová, H., The possible ways to IFRS (international financial reporting standards) for SME (small and medium sized entities) development, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 55, Issue 6, 2007, pp. 17-26; Cesaroni F.M., Paoloni P., I principi contabili per le piccole e medie imprese, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 79-112, 2006.

mework dei *full IAS-IFRS* perché l'interesse pubblico non lo consentirebbe.

Si è giunti così ad un sistema contabile a sé stante, specifico per i bilanci delle *SMEs*³². Tale sistema contabile risulta semplificato, rispetto al sistema *full*, sia sul piano concettuale che sul piano "dimensionale", esso infatti si compone di circa 200 pagine contro le 1500 pagine degli *IAS-IFRS*.

Tuttavia, allo stato attuale, al di là di una contenuta dimensione "quantitativa" delle norme, l'introduzione dell'*IFRS for SMEs* alle PMI non sembra essere percorribile in quanto:

- a) gli *users* del bilancio nelle PMI sono diversi rispetto agli utilizzatori delle P.I.E.³³. Infatti, nel mondo delle PMI è ancora più evidente (che per i soggetti *IAS-IFRS*) il fatto che il bilancio non ha solo funzione informativa, bensì ad esso si riconnettono altre funzioni, altrettanto rilevanti. Questo, se si fa riferimento alle PMI italiane è facilmente riscontrabile, basti considerare che al bilancio d'esercizio si associa una funzione "legale", nel senso che i valori del bilancio d'esercizio sono volti al perseguimento di vari obiettivi e non si rivolgono, come negli *IAS-IFRS*, quasi esclusivamente a quella categoria di *stakeholder* definita come investitori. Infatti, i bilanci nelle PMI, oltre ad assolvere alla funzione informativa rendendo conto anche delle vicende passate, favoriscono il governo societario. Inoltre, non deve essere trascurato il fatto che, per alcune categorie di *stakeholder*, il bilancio è anche lo strumento utile per facilitare le relazioni contrattuali con l'entità (ovvero, come accade in Italia, al bilancio d'esercizio, redatto secondo il c.c. è attribuita funzione organizzativa)³⁴.

Tanto è vero che, nel caso delle PMI, i soggetti interessati al bilancio sono riconducibili almeno alle seguenti categorie:

- i. lo Stato, e nello specifico il fisco, ai fini della determinazione del reddito imponibile e delle imposte su esso gravanti;
- ii. le banche finanziatrici (sia locali che estere) che hanno un rapporto con le PMI diverso rispetto a quello che si trovano ad avere con le P.I.E., in quanto, tendenzialmente, nel caso delle PMI, queste hanno un rapporto diretto con l'imprenditore;
- iii. i soci, in quanto investitori di capitale;
- iv. i creditori/ finanziatori (sia locali che esteri);
- v. il personale dipendente.

³² Carfang T.A., *IFRS and Small and Medium-Sized Entities*, Pennsylvania CPA Journal, Summer 2010, Vol. 81 Issue 2, p. 1 ss.; Lo Russo R., *Du projet de normes IFRS adaptées aux PME à l'IFRS pour les PME*, Revue de Scinces de Gestion, Issue 249/250, pp. 33-40, 2011.

³³ Per un approfondimento sul tema, anche alla luce dell'internazionalizzazione delle PMI, si veda anche: Demartini P., Cesaroni F.M., Aureli S., *Processi di internazionalizzazione e comunicazione economico-finanziaria delle piccole imprese*, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 91-130, 2004.

³⁴ Sul punto è interessante anche lo studio effettuato da Bunea, Ș., Săcărin, M., Minu M., *Romanian professional accountants' perception on the differential financial reporting for small and me-*

Nel secondo caso, come evidenziato precedentemente gli *users* del bilancio risultano essere essenzialmente gli investitori al fine di assumere le proprie decisioni economiche.

le nozioni di reddito e patrimonio rilevanti nel modello IAS-IFRS e nel modello delle direttive contabili sono diverse: infatti, nelle PMI il reddito imponibile e distribuibile è determinato secondo la disciplina nazionale, mentre, nelle P.I.E. la nozione di reddito, assume, come visto in precedenza, il significato di indicatore di *performance* della società³⁵.

D'altro canto, a distanza di 8 anni dall'entrata in vigore dei principi contabili IAS-IFRS, si è constatato che diversi utilizzatori e, di conseguenza, diversi obiettivi di carattere informativo che attraverso il bilancio si cerca di raggiungere, hanno una difficile convivenza³⁶. Infatti, seppure anche nell'ambito del sistema IAS-IFRS è tenuto in considerazione l'interesse generale all'operatività dell'impresa secondo condizioni di economicità - in un quadro di equilibrata attenzione alle attese degli *stakeholder* -, il fatto che poi lo stesso sistema porti ad una rappresentazione del risultato economico che nonostante non sia del tutto realizzato - per via del fatto che considera anche le potenzialità del patrimonio aziendale di generare flussi di cassa - risulta essere in astratto (anche se non interamente) potenzialmente distribuibile, è facile intuire che l'esigenza di tutelare le attese dei finanziatori, del personale e dei creditori in genere ne risente. Tanto è vero che, tali categorie di *stakeholder* potrebbero avere un pregiudizio dalla distribuzione di utili non realizzati o contingenti. Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto che, nel momento dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, fosse opportuno intervenire sia sulle discipline del patrimonio netto - in particolare su quella relativa alla distribuzione di utili e all'utilizzo di riserve risultanti dai bilanci redatti secondo gli IAS-IFRS - (art. 6 del d.lgs. n.38/2005), sia sulle regole in tema di trattamento delle riserve di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo gli IAS-IFRS (art. 7 del d.lgs. n.38/2005).

Tuttavia, seppure la normativa locale contenuta all'interno degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 38 del 28 febbraio 2005, inerenti alla disciplina della distribuzione degli utili e riserve e la disciplina delle variazioni di patrimonio netto nei bilanci di esercizio, redatti secondo i principi contabili IAS-IFRS, è nata con l'obiettivo di generare neutralità sul piano della misurazione del reddito distribuibile, si è rivelata oggi del tutto insufficiente, in quanto,

dium-sized enterprises, in *Accounting and Management Information Systems*, Vol. 11, No. 1, pp. 27-43, 2012.

³⁵ Sul punto sono interessanti gli studi effettuati da: Müllerova L., Pasekova M., Kubickova D., *Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its Influence on Performance Measurement*, ACTA VŠFS, vol. 4, 2/2010.

³⁶ Cfr.: Collins J., Jarvis R., *How to owner managers Use Accounts*, London: ICAEW, 2000; Di Pietra R., il progetto dello IASB per la redazione dei bilanci delle PMI, *Quaderni senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria*, n. 101, 2005.

oltre a non essere stata in grado di disciplinare la sterilizzazione delle valutazioni effettuate secondo il criterio del *fair value*³⁷, non è stata nemmeno in grado di cogliere che la rappresentazione dei fenomeni aziendali, in funzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, porta con sé una diversa modalità di iscrizione in bilancio di attività/passività e di costi/ricavi tale da far sì che è il principio della competenza economica ad essere mutato pervasivamente. D'altronde, non potrebbe essere altrimenti proprio in ragione del fatto che il sistema IAS-IFRS si fonda su criteri di redazione del bilancio diversi da quelli che ispirano le regole del c.c. e, in particolare, attribuisce ai principi di "realizzazione", "prudenza" e "competenza" un significato differente rispetto a quello che, agli analoghi principi, riconosce il codice civile.

A questo punto, appare opportuno fare qualche riflessione relativamente ai controlli contabili. Il tema dei controlli contabili ha rivestito particolare importanza nelle realtà societarie, soprattutto negli ultimi anni. A tal proposito, si ricorda che è opinione comune e diffusa che il controllo contabile assuma rilevanza nel contrastare il fenomeno della manipolazione degli utili, soprattutto in società non quotate³⁸.

Ad oggi, i presidi di controllo contabile nelle PMI risultano obbligatori solo al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali restano facoltativi. Tra l'altro, si rileva che nei casi in cui le imprese non quotate sono soggette obbligatoriamente alla disciplina prevista per il controllo contabile, queste, nella maggior parte dei casi, affidano il controllo al Collegio Sindacale, mantenendo così la funzione di vigilanza all'interno dell'impresa stessa. Inoltre, sul tema, un recente studio rileva che al 31-12-2010, sul territorio nazionale, le società a responsabilità limitata con il

³⁷ Ad esempio, il fatto che il D.lgs. 38/2005 all'art. 6 sancisce che le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire utili o riserve derivanti dall'applicazione del *fair value* nella valutazione delle attività e degli strumenti finanziari con la sola eccezione delle plusvalenze da *fair value* degli strumenti finanziari classificati come *held for trading*, degli strumenti di copertura (*fair value hedge*) e dell'operatività nei mercati di cambio, appare non coerente con l'impostazione di fondo dei criteri di valutazione civilistici. Tanto è vero che una società che adotta i principi contabili italiani deve accantonare a norma dell'art. 2426-8 bis) gli eventuali utili su cambi sulle poste monetarie in valuta estera in una riserva non distribuibile di patrimonio netto, mentre se adotta i principi contabili IAS-IFRS può distribuire gli stessi utili appunto a norma del su indicato art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 38/2005.

³⁸ Cfr.: Anderson, U., Kadous, K., Koonce, L., *The Role of Incentives to Manage Earnings and Quantification in Auditors' Evaluations of Management-Provided Information*, Auditing, Vol. 23 Issue 1, p. 11-27, March 2004; Franks J.A. et Mayer C. *Bank control, takeovers and corporate governance in Germany* Journal of Banking and Finance, Bank control, takeovers and corporate governance in Germany, Journal of Banking and Finance, Volume 22, Issue 10-11, October 1998, p. 1385-1403; Coffee Jr., J.C., Coffee Jr., J.C. *The Acquiescent Gatekeeper: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance of Accounting*, Columbia Law and Economics Working Paper No. 191, May 2001; Ryan, S.G., Ryan S.G., Zarowin P.A., *Why has the contemporaneous linear returns-earnings relation declined?*, Accounting Review, Volume 78, Issue 2, pp. 523-553; April 2003.

Collegio Sindacale rappresentano circa il 3% (38.849 società su un totale di 1.294.966) del totale delle società a responsabilità limitata non cessate.³⁹

Pertanto, il fatto che nelle PMI i presidi di controllo contabile siano notevolmente inferiori, rispetto al caso degli emittenti quotati, ci porta a ritenere che l'applicazione di un *set* di regole con ampi spazi di discrezionalità aumenti notevolmente il rischio di possibili applicazioni elusive.

Per tali ragioni, a nostro avviso, l'unica soluzione che concretamente appare possibile non può che essere la seconda, ossia quella dell'attuazione delle direttive di modernizzazione delle direttive contabili in modo tale da modificare l'attuale disciplina di bilancio al fine di avvicinarla - previa depurazione di quegli aspetti che risultano meno convincenti - in più punti, e per quanto possibile, a quella dei principi contabili internazionali, tenendo tuttavia sempre presenti le specificità e i diversi obiettivi informativi che attraverso il bilancio si cerca di raggiungere. Tra l'altro, allo stato attuale, questa soluzione appare in ogni caso necessaria per poter arrivare alla prima in modo proficuo e tale da limitare il più possibile le problematiche riscontrate a seguito dell'introduzione del sistema IAS-IFRS agli emittenti quotati. Infatti, seguendo tale impostazione, e pertanto avvicinando le due discipline, da un lato, si favorirebbe una maggiore omogeneità dell'informazione finanziaria fornita e si ridurrebbero i problemi di transizione ai principi contabili internazionali per le PMI che fossero interessate a redigere bilanci in conformità a tali principi in tempi brevi, dall'altro, si continuerebbe a fare in modo che il bilancio continui ad assolvere anche alle altre funzioni che, secondo il quadro normativo locale, gli sono assegnate. In tal modo, l'eventuale futuro passaggio all'*IFRS for SMEs* avverrebbe in modo graduale e, pertanto, risulterebbe meno oneroso e con effetti meno rilevanti sul bilancio.

In altre parole, a nostro avviso, la strada da percorrere dovrebbe essere una "media" tra le due alternative. Difatti, sulla base di quanto detto in precedenza e tenute in considerazione l'eterogeneità delle esigenze del mondo delle PMI, non appare opportuno né orientarsi verso una soluzione che riduce sensibilmente l'attenzione verso alcune delle funzioni, diverse da quella informativa, oggi assolte dal bilancio delle PMI (come la funzione organizzativa), né orientarsi verso una soluzione "conservatrice" che riduce al minimo l'ammmodernamento delle regole previste per la predisposizione del bilancio delle PMI, non rendendo così queste ultime competitive sotto il profilo dell'informativa finanziaria, con le IAS-IFRS *adopter*.

In altre parole, attuare le direttive di modernizzazione delle direttive contabili in modo tale da modificare l'attuale disciplina di bilancio per av-

³⁹ Per un approfondimento sul tema si rinvia a C. Bellavite Pellegrini, Consistenza e dinamica delle diverse forme giuridiche di soggetti economici in Italia dopo la crisi: le evidenze empiriche del 2010, *Il sole 24 ore*, 2012, Milano, dove è contenuta un'ampia e dettagliata analisi sul tema.

vicinarla in più punti a quella dei principi contabili internazionali, consentirebbe, da un lato, la salvaguardia delle “altre” funzioni - non meno importanti rispetto a quella informativa - attribuite al bilancio e, dall’altro, la possibilità di predisporre un documento informativo, simile a quello redatto secondo gli standard internazionali, tale da poter migliorare l’informazione e la comunicazione con gli *stakeholder* esteri per tutte le PMI che, pur senza voler ricorrere all’utilizzo dei mercati finanziari, risultano aver intrapreso un processo di internazionalizzazione. Questo, ovviamente, in una prospettiva di emanazione, da parte del legislatore comunitario, di direttive più aderenti agli IAS-IFRS e con gradi di libertà (opzioni) per gli Stati membri più contenuti rispetto al passato.

4. Alcune considerazioni sulla soluzione alternativa

Nel presente lavoro, si è individuato, come ostacolo principale alla sua introduzione, il fatto che il sistema *IFRS for SMEs* non è idoneo all’assolvimento della funzione organizzativa del bilancio. Di conseguenza, posto che tale impedimento tende a non favorire il processo di armonizzazione, è stata individuata nella revisione delle direttive contabili - secondo principi coerenti agli IAS-IFRS e mediante la riduzione delle opzioni - una soluzione possibile.

Tuttavia, qualora si riconoscesse effettivamente, da un lato, che il sistema *IFRS for SMEs* è in grado di soddisfare in pieno la funzione informativa del bilancio e, dall’altro, che l’introduzione di tale *set* di regole comporta effettivamente un rapporto costi-benefici favorevole al sistema nel suo complesso, anche in termini di armonizzazione, per arrivare alla sua introduzione si potrebbe pensare di superare il tema in modo differente.

In particolare, l’introduzione degli IFRS per le PMI risulterebbe concretamente possibile qualora si arrivasse ad una separazione delle funzioni (informativa ed organizzativa) che il bilancio, redatto secondo la disciplina nazionale, è chiamato ad assolvere. Infatti, secondo tale impostazione, si lascerebbe al bilancio la sola funzione informativa, circoscrivendo quanto più possibile i c.d. *users needs* che lo stesso dovrebbe tendere a soddisfare, fatto salvo il fatto poi di prevedere un sistema di regole a sé stante - evidentemente assai più compiuto di quello vigente - al fine di giungere alla determinazione di valori di patrimonio e reddito “giuridicamente rilevanti” ai fini dell’assolvimento della funzione organizzativa che il bilancio tutt’oggi svolge.

Naturalmente, ciò sarebbe possibile solo a seguito della costruzione di un sistema di regole *ad hoc* per quanto concerne la funzione organizzativa, nonché legale del bilancio. È chiaro che, anche alla luce di quanto detto in precedenza, ciò implica uno sforzo di costruzione di un sistema di regole

che non possono essere limitate, come è accaduto nel contesto dei *full IAS-IFRS*, alle indicazioni oggi contenute negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 38/2005 sulla funzione legale del bilancio redatto, appunto, ai sensi degli IAS-IFRS o nella regolamentazione di vigilanza prudenziale dettata dalle Autorità di vigilanza in campo bancario o assicurativo.

Inoltre, qualora la soluzione in estrema sintesi tratteggiata fosse condivisa a livello comunitario, si otterrebbe anche un effetto positivo, per via dell'aumentata standardizzazione (ovvero, per via dell'introduzione obbligatoria del sistema in tutti i Paesi comunitari), in termini di armonizzazione, soprattutto se si fa esclusivo riferimento al mondo delle PMI. In tale ipotesi, infatti, gli Stati membri si troverebbero ad avere, per quanto riguarda gli emittenti quotati su mercati regolamentati, il sistema dei *full IAS-IFRS* e, per tutte le altre società - con le eventuali ed opportune esclusioni per alcune tipologie di imprese in funzione di una serie di parametri - il sistema degli *IFRS for SMEs*.

Marco Mattei
Sapienza Università degli Studi di Roma
Department of Law and Business Economics
marco.mattei@uniroma1.it

Riassunto

L'obiettivo di questo articolo è quello di indagare se il progetto di introduzione degli *IFRS for SMEs* alle PMI sia in grado di poter contribuire, allo stato attuale, in modo significativo al processo di armonizzazione contabile, o se, al contrario, l'armonizzazione contabile debba ancora essere perseguita attraverso lo strumento delle Direttive Contabili Europee.

Abstract

In this paper I investigate if, in order to give a contribution to the process of accounting harmonization, the IFRS for *SMEs* project represents effectively a possible way forward or, contrarily, European Accounting Directives are still the best approach. As consequences, I propose an alternative solution that should be further investigated.

Classificazione Jel: M48; M40

Parole chiave (Keywords): ifrs per pmi, direttive contabili europee, armonizzazione contabile (ifrs for smes; european accounting directives, accounting harmonization)

Bibliografia

ALIA, M. AND BRANSON J., *The effect of environmental factors on accounting diversity. A literature review*, available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1780479>, working paper, 2011;

AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Editrice Viscontea, Milano, 1957;

AMODEO D., *Il bilancio delle società per azioni secondo la legislazione italiana e secondo quella straniera*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.1, 1973;

AMODEO D., *Il bilancio di esercizio come strumento di informazione*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, n.5, 1979;

ANDERSON, U., KADOUS, K., KOONCE, L., *The Role of Incentives to Manage Earnings and Quantification in Auditors' Evaluations of Management - Provided Information, Auditing*; March 2004, Vol. 23 Issue 1, p11-27;

ANDREI P. (a cura di), *L'adozione degli IAS-IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, Giappichelli, Torino, 2006;

AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione, il modello dell'International Accounting Standards Committee*, Giuffrè, Milano, 1996;

AZZALI S., *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino, 2004;

BALL R., *International financial reporting standards (IFRS): pros and cons for investors*, *Accounting and Business Research*, Volume 36, supplement 1, pp. 5-27, 2006;

BANDETTINI A., *Il bilancio di esercizio*, Cedam, Padova, 1999;

BARTH, M.E., BEAVER, W.H., LANDSMAN W.R., *The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view*, in *Journal of Accounting and Economics*, 31, pp. 77-104, 2001;

BELLAVITE PELLEGRINI, *Consistenza e dinamica delle diverse forme giuridiche di soggetti economici in Italia dopo la crisi: le evidenze empiriche del 2010*, *Il sole 24 ore*, Milano, 2012;

BOHUŠOVÁ, H., *The possible transformation of IFRS for small and medium-sized enterprises (SME)*, *Economics & Management*, p. 12-18, 2007;

BOHUŠOVÁ, H., *The possible ways to IFRS (international financial reporting standards) for SME (small and medium sized entities) development*, *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Volume 55, Issue 6, pp. 17-26, 2007;

BUNEA, Ș., SĂCĂRIN, M., MINU M., *Romanian professional accountants' perception on the differential financial reporting for small and medium-sized enterprises*, in *Accounting and Management Information Systems*, Vol. 11, No. 1, pp. 27-43, 2012;

BUSSOLETTI M., *Il nuovo bilancio delle banche*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1994;

CALLAO S., JARNE J.I. and LAÑEZ J.A., *Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting*, *Journal of International Accounting, Auditing and taxation*, 16 (2), pp. 148-178, 2007;

CAMPEDELLI B., *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2003;

CAPALDO P., *Qualche riflessione sull'informazione esterna d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*. p. 841 ss., 1975;

CAPALDO P., *Reddito e Capitale nell'economia dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2013;

CAPALDO P., *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano, 1998;

CARATOZZOLO M., *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1998;

CARFANG T. A., *IFRS and Small and Medium-Sized Entities*, *Pennsylvania CPA Journal*; Summer 2010, Vol. 81 Issue 2, 2010;

CATUOGNOS., ALLINIA., *Multiple Evaluation options & comparability: Equity investments in Italy and Spain*, *Accounting and Management Information Systems*, Vol. 10, No.2, pp.249-274, 2011;

- CESARONI F.M., PAOLONI P., *I principi contabili per le piccole e medie imprese*, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 79-112, 2006;
- CHOI F. D. S., MUELLER G. G., *International Accounting*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), p. 256 e ss., 1992;
- COFFEE Jr., J.C., *The Acquiescent Gatekeeper: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance of Accounting*, Columbia Law and Economics Working Paper No. 191, May 2001;
- COLLINS J., JARVIS R., *How to owner managers Use Accounts*, London: ICAEW, 2000;
- COLOMBO G.E., *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in Colombo G.E.-Portale G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1994;
- DEMARTINI P., BALDARELLI M.G., MOŠNJA-ŠKARE L., *International Accounting Standards for SMEs (empirical evidence from SMEs in a country in transition and in a developed country facing new challenges)*, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 53-73, 2007;
- DEMARTINI P., CESARONI F.M., AURELI S., *Processi di internazionalizzazione e comunicazione economico-finanziaria delle piccole imprese*, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp. 91-130, 2004;
- DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999;
- DEMARTINI P., *L'informazione di bilancio nella IV Direttiva CEE e nella prassi delle grandi aziende europee*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1, 1993;
- DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D. (a cura di), *Manuale IAS-IFRS*, Ipsoa, Milano, 2012;
- DI PIETRA R., *Governo Aziendale e standards contabili internazionali*, in Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Cedam, Padova, 2005, pp. 239-255;
- DI PIETRA R., *Il progetto dello IASB per la redazione dei bilanci delle PMI*, in atti del convegno nazionale: "L'evoluzione del bilancio d'esercizio e l'introduzione dei principi contabili internazionali (IASB)", Pula-Cagliari, Giuffrè, Milano, p. 183 e ss., 2006;
- DI PIETRA R., *Il progetto dello IASB per la redazione dei bilanci delle PMI*, Quaderni senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, n. 101, 2005;
- DI PIETRA R., *La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili*, Cedam, Padova, 2005;
- DI TOMA R., *L'armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.6, p. 937 e ss., 2002;
- FERRI G. JR., *Patrimonio, capitale e bilancio*, in AA.VV., *Diritto delle società*, Milano, 2004;
- FIGÀ TALAMANCA G., *Bilancio e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale*, Giuffrè, Milano, 1997;
- FORTUNATO S., *Conti annuali*, in Campobasso G.F. (a cura di), *Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali*, 2, Giuffrè, Milano, 2003;
- FRANKS J.A. et MAYER C., *Bank control, takeovers and corporate governance in Germany*, Journal of Banking and Finance, Volume 22, Issue 10-11, October 1998 p. 1385-1403;
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *International Accounting Standard n. 1*;
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *International Financial Reporting Standard per le PMI*, (IASB), 2009;
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *International Financial Reporting Standard, Framework*, 2011;
- IQBAL M., MELCHER T., ELMALLAH A., *International Accounting, a global perspective*, International Thompson Publishing, p. 22 e ss., 1997;
- JAGGI B. AND LOW P.Y., *Impact of Culture, Market forces, and Legal System on financial Disclosures*, in The International Journal of Accounting, vol. 35 (4), pp. 495-519, 2000;
- KIM J.-B., LIU X., ZHENG L., *The impact of mandatory IFRS adoption on audit fees: Theory and evidence*, Accounting Review, Volume 87, Issue 6, pp. 2061-2094, November, 2012;
- LAGHI E., *L'armonizzazione contabile via IAS/IFRS: prime riflessioni sull'evoluzione della*

disciplina in materia di bilancio delle società, G. Giappichelli, Torino, 2006;

LAGHI E., MATTEI M., DI MARCANTONIO M., *Assessing the Value Relevance of Goodwill Impairment considering country-specific factors: Evidence from EU Listed Companies*, International Journal of Economics and Finance, vol. 5, n.7, pp. 32-49, 2013;

LANTTO, A. and SILVOLA H., 2007, *Consequences of IFRS Adoption on Management Control*, 30th Annual Congress of European Accounting Association, 25– 27 April, Lisbon-Portugal;

LIBONATI B., *L'impresa e le società*. Lezioni di diritto commerciale. La società di persone. La società per azioni, Giuffrè, Milano, 2004;

LO RUSSO, R., *Du projet de normes IFRS adaptées aux PME à l'IFRS pour les PME*, Revue des Sciences de Gestion, mai-aoù 2011, Issue 249/250, p33-40;

MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004;

MARINIELLO L.F., *L'applicazione degli IFRS e la performance dell'impresa*, in Riv. Dott. Comm., p. 489 ss., 2004 ;

MELIS G., MELIS A., PILI A., *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio d'esercizio: normativa italiana e principi contabili IASB*, in L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 1° Volume, Rirea, 2007, pp. 89-145;

MÜLLEROVA L., PASEKOVA M., KUBICKOVA D., *Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its Influence on Performance Measurement*, ACTA VŠFS, vol. 4, 2/2010;

NOBES C., PARKER R., *Comparative International Accounting*, (Fifth Edition), Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1998;

ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, IV edizione, Milano, Giuffrè, 1951;

PAOLONE G., *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, Torino, 1992;

PAOLONI P., *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale – il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Torino, G. Giappichelli, 2006;

PETROLATI P., *Italian small and medium-sized enterprises and harmonization of european accountancy: contexts and impacts*, Piccola Impresa – Small Business, n.2, pp. 35-57, 2007;

POLI R., *Il Bilancio di esercizio e l'informativa esterna*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5-6, 1977;

POZZOLI M., *Le tecniche di valutazione: lineamenti generali*, in L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 2° Volume, Rirea, 2007, pp. 23-37;

PROVASOLI A., *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione*, Giuffrè, Milano, 1974;

REBOA M., *Informativa di bilancio e trasparenza dell'impresa: impatto del DDL di delega per l'attuazione della IV Direttiva*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1, 1990;

RORDORF R., *Osservazioni in tema di bilancio di esercizio delle società di capitali*, in Foro it., I, 1998, c. 545;

RYAN, S.G., ZAROWIN, P.A., *Why has the contemporaneous linear returns-earnings relation declined?*, Accounting Review, Volume 78, Issue 2, April 2003, Pages 523-553, 2003;

SAVIOLI G., *I principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2008;

SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004.

SUPERTI FURGA F., *Passato e presente del bilancio di esercizio. Verso un bilancio intellegibile*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.6, 1988;

SWANSON Z.L., SINGER R. AND DOWNS A., *Goodwill Impairment: A Comparative Country Analysis*. EUFIN conference presentation, 2007;

TAY J., PARKER R., *Measuring international harmonization and standardization*, Abacus, n. 1, 1990;

TEODORI C., VENEZIANI M., CARINI C., DUNNE T., HELLIAR C., *Perceived costs and benefit of IFRS adoption in Italian medium size entities*, Piccola Impresa –

Small Business, n.3, pp. 9-36, 2001;

VAN DER TAS, *Harmonization of financial reporting: with a special focus on the European community*, Datawyse, Maastricht, 1992;

VENEZIANI M., *La capacità informativa del bilancio consolidato*, Giuffrè, Milano, 2005;

VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS, finalità, principi e deroghe*, Serie Monografie 1 OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Giuffrè, 2006;

VIGANÒ E., *La ragioneria internazionale*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5, settembre/ottobre, p. 806 e ss., 1991.